



REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(Art.93, commi 7-bis e seguenti, frl D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. N. 114/2014)

(Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 21 marzo 2016)

Indice

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione
- Art. 3 Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione
- Art. 4 Conferimento degli incarichi di progettazione interna
- Art. 5 - Gradazione di valori/punteggi da attribuire ad entità e complessità.
- Art. 6 Ripartizione dell'incentivo
- Art. 7 Modalità di corresponsione dell'incentivo
- Art. 8 Termini temporali e penalità
- Art. 9 Spese
- Art. 10 Oneri a carico dell'Amministrazione
- Art. 11 Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.

2. Il regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri e modalità per la determinazione dei coefficienti di complessità tecnica (in termini di entità dell'importo e/o di complessità dei lavori e delle opere) al fine della quantificazione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno:

- responsabile del procedimento,
- incaricati della redazione del progetto,
- incaricati della verifica del progetto,
- incaricati della redazione del piano della sicurezza,
- incaricati della direzione dei lavori,
- incaricati del collaudo,
- collaboratori dei soggetti predetti;

così come preventivamente identificati con atto formale.

3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di manutenzione, costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.

5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti (art. 93, comma 7, del codice) la Provincia destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura pari al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.

2. In funzione dell'entità e della complessità dell'opera o lavoro da realizzare, al successivo art. 5 vengono fissati i criteri ed i coefficienti per determinare la percentuale da applicare agli incentivi da ripartire, fermo restando che il limite massimo di tale ripartizione non può superare la percentuale massima del 1.60% (80% del 2%). Qualora il valore dei lavori venga ad aumentare in corso d'opera, compatibilmente con la vigente normativa, il compenso ulteriormente spettante verrà conguagliato a consuntivo in relazione alle prestazioni effettivamente rese ed all'aumento del costo dell'opera.

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.

4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti la Provincia di Frosinone destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura del 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro così come stabilito al precedente art. 2 c. 1;
2. L'incentivo per la progettazione e l'innovazione, così come definito al precedente art. 2 c. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori con i criteri e le modalità stabilite al successivo art.6.
3. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile unico del procedimento (Rup);
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati (tecnico);
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (tecnico sicurezza);
 - d) per i casi consentiti dalla legge ai tecnici dell'amministrazione che eseguono la verifica, finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati, del progetto in applicazione degli artt. da 44 a 55 del regolamento
 - e) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione (DL);
 - f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione (Tecnico Cre);
 - g) i collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione (coll.), dipendenti dell'ente appositamente nominati.
5. La differenza tra le risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al precedente comma 1 e quelle scaturenti dall'applicazione dei criteri e dei coefficienti stabiliti al successivo art. 5, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 2 c.2, tale differenza non potrà essere inferiore al 20% del 2%.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi di progettazione interna

1. Di norma, salvo motivate e certificate carenze in organico, gli incarichi di progettazione vengono affidati a progettisti interni, purché in possesso del diploma di laurea in Ingegneria/architettura o diploma di geometra e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico.

2. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Dirigente/Responsabile dell'Area Tecnica, ovvero del Segretario Generale, garantendo un'opportuna rotazione del personale.

2. L'atto e/o gli atti di conferimento dell'incarico deve/devono riportare il nominativo

- o del responsabile del procedimento,
- o degli incaricati della redazione del progetto,
- o degli incaricati della verifica del progetto,
- o degli incaricati della redazione del piano della sicurezza,
- o degli incaricati della direzione dei lavori,
- o degli incaricati del collaudo,
- o dei collaboratori dei soggetti predetti;

ed indicare i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

In corso d'opera per motivate giustificazioni il personale incaricato può essere modificato/integrato.

Art. 5 - gradazione di valori/punteggi da attribuire ad entità e complessità.

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento all'entità e complessità dell'opera da realizzare, di seguito vengono fissati i criteri ed i coefficienti per determinare la percentuale da applicare agli incentivi da ripartire agli aventi diritto, fermo restando che il limite massimo di tale ripartizione non può superare la percentuale massima del 1.60% (80% del 2%)

Il Parametro Entità dell'Opera "PEO" è determinato in relazione al costo dell'opera, ed è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva ed è così stabilito:

a) per importo sino a € 500.000,00: 2%

per valori oltre 500.000,00 si procederà con interpolazione lineare con i seguenti valori:

b) per importo di € 1.000.000,00: 1,90%

c) per importo di € 3.000.000,00: 1,75%

d) per importo superiore a € 5.000.000,00: 1,50%

Il Parametro di complessità dell'opera PCO, individuato come incremento del PEO, sulla base dei seguenti criteri:

	Descrizione	Parametro di Complessità dell'Opera (PCO base)
PCO base	interventi per i quali non è necessario predisporre elaborati necessari all'ottenimento di specifiche autorizzazioni	0.85
li	Per la predisposizione di elaborati finalizzati all'ottenimento di specifica autorizzazione ad eccezione del vincolo sismico: per ogni specifica autorizzazione da richiedere	Per ogni specifica autorizzazione: incremento del 5% del PCO base
Isism	Per la predisposizione di elaborati finalizzati all'ottenimento di specifica autorizzazione del vincolo sismico :	Incremento del 15% del PCO base

La percentuale della parte dell'incentivo da ripartire tra le varie figure (%Inc.) è così determinata:

$$\%Inc = PEO \times (PCO \text{ base} \times (1 + SI_i + I_{sim})) \leq 1.60\%$$

Qualora, in applicazione dell'art. 3 comma 5, del presente regolamento la percentuale della parte dell'incentivo da ripartire tra le varie figure (%Inc) risulti maggiore di 1.60%, ai sensi dell'art.2 c. 2, la stessa dovrà essere ridotta al limite massimo di 1,60%.

La differenza tra il citato limite massimo del 1.60% e %Inc. come sopra calcolata determina economie, da aggiungersi alle economie delle quote di parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati costituiscono economie.

2. Gli incentivi non sono ammessi per semplici interventi manutentivi, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere.

3. gli incentivi sono ammessi per i seguenti tipologie di interventi:

- "interventi di restauro e/o di risanamento conservativo" quali: gli interventi rivolti a conservare l'opera pubblica e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di interventi che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi l'opera pubblica, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'opera pubblica;
- "interventi di ristrutturazione" quali: gli interventi rivolti a trasformare l'opera pubblica mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'opera, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di opere crollate o demolite costituiscono interventi di ristrutturazione soltanto ove sia rispettata la specifica normativa di settore;
- "interventi di nuova costruzione".
- "interventi di ristrutturazione urbanistica", quali quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo

1.La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

tab.1

Progettazione	51 % del Fondo
Direzione dei Lavori	49 % del Fondo

Il progetto è redatto, salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità. Da cui la voce Progettazione è da intendersi così composta:

tab.2

Progettazione preliminare	10 % del Fondo
Progettazione definitiva	25 % del Fondo
Progettazione esecutiva	16 % del Fondo

- Nel caso in cui almeno una delle prestazione, che non sia quella di Responsabile unico del procedimento, sia esperita all'interno dell'ufficio tecnico e nel caso in cui l'opera sia soggetta ai dettami del D. Lgs.81/2008, i compensi saranno erogati secondo le modalità riportate nella sottostante **tab. 3**:

tab3

Prestazioni Eseguite in fase di progettazione	valore prestazione
responsabile procedimento	25%
progettazione	43%
redattore piani sicurezza	8%
personale di supporto tecnico e rilievi	10%
verifica del progetto	4%
Collaboratori	10%

100%

tab.4

Prestazioni Eseguite in fase di Direzione dei lavori	valore prestazione
responsabile procedimento	17%
Direttore dei lavori	40%
Contabilizzatori e assistenti	16%
responsabile della sicurezza	12%
Collaboratori	7%
collaudatore	8%

100%

2. Nel caso in cui il personale interno svolga solo parte delle prestazioni di cui sopra, verranno liquidate solo le quote parti di incentivo corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, mentre nel caso di accorpamenti delle fasi progettuali (es. definitivo-esecutivo) ai fini della liquidazione si effettuerà la somma delle singole aliquote (definitivo + esecutivo). Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati costituiscono economie. Pertanto, non potranno essere reimpiegate a favore del personale interno destinatario dell'incentivo.

3. Nel caso in cui durante il corso dei lavori dovesse essere necessario predisporre qualsivoglia perizia di variante, il compenso da essa derivante verrà quantificato, solo nel caso di perizia suppletiva, conteggiando 2,0% del costo lordo di perizia in aumento rispetto al progetto e verrà liquidato dal Dirigente della struttura competente previo accertamento del buon esito della specifica attività effettivamente svolta da ciascun dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo, in applicazione del citato Principio dell'alterità. Nel caso di varianti in corso d'opera da approvarsi per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun compenso incentivante.

4. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è calcolato con riferimento al valore delle parti progettate dal professionista appartenente alla Provincia, previa ripartizione e valutazione da parte del Dirigente della struttura competente.

5. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

6. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto come segue:

- per quanto riguarda le funzioni (direzione lavori, collaudo, ecc.), la riduzione sarà pari alla quota corrispondente alle percentuali di cui alla precedente **tab.1** ;
- per quanto riguarda i livelli di progettazione, l'importo complessivo da ripartire ai dipendenti ai sensi del comma 1 verrà ridotto sulla base delle percentuali di cui alla precedente **tab. 2** .

7. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Art. 7 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento all'entità e complessità dell'opera da realizzare, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati e previa compilazione della scheda descrittiva di cui all'allegato 1 da parte del Responsabile del Procedimento.

In particolare l'incentivo nei limiti come sopra specificato potrà essere liquidato:

- per la fase di progettazione matura al momento dell'avvio della procedura di ricerca/scelta del contraente
- per la fase di direzione dei lavori matura alla liquidazione dei SAL/stato finale/collaudo proporzionalmente alle somme riconosciute all'impresa.

3. Gli incentivi maturati nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Gli stessi, se pagati in anni successivi a quello di effettuazione della prestazione, concorrono al limite dell'anno di riferimento e non a quello dell'anno di liquidazione e pagamento.

Art. 8 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivise in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori fatte salve sospensione e/o proroghe etc.; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali e di trasferimento, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno della Provincia.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiali o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata se non preventivamente autorizzata nel rispetto delle vigenti normative.
4. Per una più completa e puntuale realizzazione degli incarichi professionali da effettuarsi dal personale dell'ufficio tecnico, il Dirigente può affidare incarichi professionali esterni, con spesa a carico della Provincia, per prestazioni specialistiche che non possono essere svolte dal personale dell'Ente.

Art. 10 - Oneri a carico dell'Amministrazione

1. Sono a carico della Provincia anche le spese di carattere strumentale e non sostenute per la redazione del progetto, i cui oneri vanno previsti nel quadro economico di ciascun intervento

Articolo 11 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività

inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Provinciale, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. del

2. Il presente regolamento si applica agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.

3. per gli incentivi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti dopo il 25/6/2014 (D.l. 90/2014 *(Entrata in vigore del Decreto-Legge n. 90 del 25/6/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - pubblicata nel S.O. n. 70 alla G.U. 18/8/2014, n. 190)* e prima dell'approvazione del presente regolamento e non ancora liquidati si applica il presente regolamento.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.